

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 031/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Prof. Andrea Zoppini – Componenti; Dr Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RECLAMO F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE TODDE FABIANO NATO IL 18.11.1988** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.12.2007)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Monteponi Iglesias di Iglesias (Carbonia-Iglesias) annulla la delibera impugnata e per l'effetto ripristina il tesseramento del calciatore Todde Fabiano in favore della F.C. Monteponi Iglesias. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RECLAMO S.S.C. NAPOLI CALCIO S.P.A. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 18.000,00 ALL'A.S.D. BOVOLONE A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS/NOIF RELATIVO AL CALCIATORE MATTEO GIANELLO** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 20/D del 28.5.09)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli Calcio S.p.A. di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) **RECLAMO A.C. PRO SESTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO TRA IL CALCIATORE LANER SIMON E LA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 03/D del 30.7.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO RIMINI CALCIO S.R.L AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELL’ARMANDO PICCHI CALCIO S.R.L. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE FERRETTI ATHOS** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Rimini Calcio S.r.l. di Rimini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) RECLAMO SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELL’A.S. SESTESE CALCIO RELATIVAMENTE AL CALCIATORE SORBERA SAMUELE** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal San Marino Calcio S.r.l. di Serravalle (Repubblica di San Marino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELL’FC CASTELLARANO S.R.L. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE FRANCESCO PIGONI** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Rodengo Saiano S.r.l. di Rodengo Saiano (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 7) RECLAMO A.C. BELLARIA IGEEA MARINA AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELLA POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO RELATIVAMENTE AL CALCIATORE MEZGOUR ADIL** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Bellaria Igea Marina di Bellaria Igea Marina (Rimini) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 8) RECLAMO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELLA U.S. VIRTUS VECOMP VERONA RELATIVAMENTE AL CALCIATORE BRIGHENTI ANDREA** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pavia S.r.l. di Pavia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dr Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

9) DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ZAVAGLIA FRANCESCO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 15 C.G.S.

La C.G.F. visto il deferimento del Procuratore Federale, proscioglie il signor Francesco Zavaglia dall'incolpazione ascrittagli.

10) DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PASTORELLO FEDERICO, AGENTE DI CALCIATORI AUTORIZZATO DALLA F.I.G.C., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 6 NOIF., 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI, AL CAPO I DELL'ALLEGATO A DELLO STESSO TESTO REGOLAMENTARE RECANTE IL "CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE", NONCHÈ ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO DI CUI AL COM. UFF. N. 94/A DEL 5.5.2008

La C.G.F. visto il deferimento del Procuratore Federale, infligge al signor Pastorello Federico la sanzione della sospensione di mesi 1 e l'ammenda di €10.000,00.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 6 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete